



## *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

Dipartimento per l'Energia  
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

**VISTO** il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

**VISTA** la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTI** il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 30 dicembre 2022, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007, concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico, oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

**VISTA** la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;



**VISTO** il Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1 quater, comma 1, secondo il quale l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;
- l'art. 1 quater, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

**VISTO** il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

**VISTO** altresì il Decreto Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

**VISTO** il Decreto Legge n. 13 del 24 febbraio 2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023;

**VISTA** la nota acquisita al prot. in ingresso n. 39369 del 30 dicembre 2021 con cui la società F4 Ingegneria S.r.l. ora BSD012023 S.r.l. (di seguito: il Proponente) ha presentato istanza per l'autorizzazione, ai sensi del DL 7/2002 e s.m.i. per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (BESS) nel Comune di Genzano di Lucania (PZ) da collegare al futuro ampliamento della stazione RTN di Terna a 380/150 kV "Genzano di Lucania" di proprietà Terna S.p.A., e ha allegato le quietanze di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

**VISTA** la nota acquisita al prot. n. 1039 del 13 gennaio 2022 con cui il Proponente ha integrato l'istanza del 30 dicembre 2021 trasmettendo cronoprogramma delle attività, secondo il quale i lavori di realizzazione avranno una durata di circa 14 mesi;

**PRESO ATTO** che, secondo il progetto presentato con l'Istanza del 30 dicembre 2021, il sistema di accumulo di energia elettrica verrà realizzato in un'area interessata da terreni ad uso agricolo di estensione pari a circa 0,4 ha in Provincia di Potenza, a circa 8 km a nord-est del centro abitato del Comune di Genzano di Lucania, a distanza di circa 500 metri dalla esistente stazione



elettrica RTN a 380/150 kV di Terna, in particolare nella particella 283, foglio 18, avrà una potenza di 30 MW e sarà costituito dai seguenti elementi principali:

- n. 6 moduli batterie ciascuno da 5 MW, ospitati in container/shelter con dimensioni pari a circa 12,00 m x 2,50 m x 3,00 m;
- n. 24 inverter da 1.250 KW collocati all'interno di cabinati/shelter;
- n. 6 cabinati trasformatori in resina da circa 6 MVA ciascuno, collegati agli inverter;
- n. 1 locale adibito a sala controllo/quadri MT;
- n. 1 shelter per magazzino ricambi.

**PRESO ATTO** altresì che, secondo il progetto presentato, il sistema BESS sarà connesso alla Rete elettrica nazionale (RTN) tramite collegamento in cavidotto a 150 kV di lunghezza pari a 420 metri, collegato in antenna su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN a 380/150 kV denominata "Genzano", come da benestare tecnico di Terna n. 0118912 del 20 luglio 2023.

**CONSIDERATO** che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle modifiche al Decreto Legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA;

**VISTA** la nota prot. n.1571 del 18 gennaio 2022 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico di potenza nominale complessiva pari a un massimo di 30 MW da realizzarsi nel Comune di Genzano di Lucania (PZ);
- ha indetto la conferenza di servizi in modalità decisoria, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla-osta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

- nota prot. MIC|MIC\_DG-ABAP\_SERV V|20/01/2022|0001889-P con cui il Servizio V – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura ha comunicato la Soprintendenza competente all'espressione del parere;
- nota pec acquisita al prot. MiSE n. 1971 del 21.01.2022 con cui il Comando Provinciale Vigili del Fuoco Potenza – Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell'Interno ha chiarito il proprio perimetro di competenza ed ha espresso le prescrizioni da rispettare qualora fossero previsti specifici interventi;
- nota prot. 153609/RU (prot. MiSE n.10814 del 7 aprile 2022) con cui l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli – Dir. Accise, energie e alcoli – ha trasmesso il proprio



parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni.

**VISTA** la nota prot. n. 18271 del 10 giugno 2022 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica:

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria;
- ha comunicato di non ritenere necessario l'espletamento della Conferenza di servizi in modalità "sincrona", ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i.,
- ha proposto alla Regione Basilicata, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i. l'adozione dell'intesa "*forte*" (Cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 6/2004), da esprimere inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.);

**VISTA** la nota acquisita al prot. n. 18205 del 10 giugno 2022 con cui il Proponente, con riferimento alle precisazioni riportate nel parere del Comando provinciale dei VVFF di Potenza, ha chiarito che i sistemi di accumulo come le batterie agli ioni di litio sono regolati dalle linee guida redatte dal Gruppo di Lavoro denominato "*Valutazione dei rischi connessi con lo stoccaggio di sistemi di accumulo innovativi (batterie agli ioni di litio, polimeri di litio, litio metallico, ecc.) e predisposizione di specifiche misure di prevenzione, protezione e gestionali per il contrasto del rischio di incendio ed esplosione che può interessare il medesimo stoccaggio*" istituito Con Decreto del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, numero 34 del 29 gennaio 2019, e che di conseguenza, per l'impianto BESS oggetto del procedimento, è stata effettuata la valutazione del rischio incendio sulla base di quanto disciplinato dalle sopra citate linee guida mentre per il locale quadri elettrici MT è stata prevista una protezione ai sensi del D.M. 10 marzo 1998.

**VISTA** la nota n. MIC|MIC\_SABAP-BAS|17/06/2022|0007392-P| del 17 giugno 2022 (prot. in ingresso n. 19186 di pari data) con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata ha comunicato di aver predisposto una nota, in data 18 gennaio 2022, non trasmessa a causa di un errore tecnico, contenente osservazioni e richieste di integrazioni per gli aspetti paesaggistici, e ha precisato che comunque per l'intervento in esame è necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica in quanto nell'area si è concluso in data 10 giugno 2022 un procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico (d.g.r. 345 del 10.6.2022), ai sensi del d.lgs. 42/2004, per il Castello di Monteserico e territorio circostante.

**VISTA** la nota n. 21097 del 5 luglio 2022 con cui il Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica, con riferimento alla nota del 17 giugno 2022 della Soprintendenza:

- ha chiarito che il D.L. 7/2002 e s.m.i. prevede una disciplina speciale per l'autorizzazione delle centrali elettriche di taglia superiore a 300 MWt e dei sistemi di accumulo elettrochimico, secondo cui i medesimi sono "*soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) la quale sostituisce autorizzazioni concessioni ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti*", e che di conseguenza non è richiesta l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica in forma autonoma mentre gli aspetti legati alla tutela del paesaggio devono essere valutati dalle autorità competenti all'interno del procedimento unico, con la predisposizione di un parere conforme ai requisiti fissati nella legge 241/90 e s.m.i.;



- ha confermato che la nota della Soprintendenza del 18 gennaio non è effettivamente pervenuta presso l'Amministrazione e pertanto, ai sensi dell'art. 14-bis della legge 241/90 e s.m.i. non è formalmente possibile acquisire tale nota nell'ambito della Conferenza di servizi e che non è possibile acquisire formalmente neanche la nota 19186 del 17 giugno 2022, poiché pervenuta oltre la formale chiusura del procedimento;
- ha comunque ritenuto le argomentazioni sollevate dalla Soprintendenza meritorie di attenzione e ha invitato la medesima, alla luce del principio di leale collaborazione tra amministrazioni, a segnalare le problematiche di natura paesaggistica nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'Intesa regionale.

**VISTA** la nota n. 32753 del 7 ottobre 2022 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha sollecitato la Regione Basilicata al rilascio dell'intesa, ai fini dell'emissione del decreto autorizzativo, comunicando altresì che, in caso di mancata acquisizione della medesima entro il termine di 15 giorni, avrebbe valutato la convocazione del Comitato Interistituzionale di cui al comma 4-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

**CONSIDERATO** che, nonostante il sollecito effettuato, la Regione Basilicata non ha provveduto ad esprimersi in merito al rilascio dell'Intesa né ha trasmesso note o comunicazioni attestanti l'avvio di un'istruttoria finalizzata allo scopo;

**PRESO ATTO** delle modifiche normative introdotte dal Decreto Legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con legge n. 41 del 21 aprile 2023, prive di norme transitorie e quindi immediatamente cogenti anche per i procedimenti in corso, secondo cui i sistemi di accumulo elettrochimico *stand alone*, sono autorizzati secondo le disposizioni dell'art. 12 del d.lgs. n.387/2003 che non prevede il rilascio dell'Intesa regionale.

**VISTA** la sentenza della Sez. I, n. 69 del 27 gennaio 2023 con cui i giudici del TAR Basilicata hanno disposto l'annullamento parziale del citato DGR 345 del 10.06.2022 recante la "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area costituita dal Castello di Monteserico e dal territorio circostante*" affermando che nel provvedimento viene omessa la "*ponderazione tra l'interesse paesaggistico e l'interesse pubblico alla realizzazione di energia pulita*", e che "*l'interesse paesaggistico può essere concretamente tutelato "caso per caso" con apposite prescrizioni e/o opere di mitigazione nell'ambito dei singoli procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione unica*".

**PRESO ATTO** che nell'allegato 2 della Delibera di Giunta n. 345 del 10.6.2022 recante la "Disciplina di tutela e valorizzazione" la prescrizione secondo cui "la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita solo se di pertinenza di edifici esistenti, aderenti o integrati nelle relative strutture edilizie" è stata dichiarata illegittima dal TAR della Basilicata nella citata sentenza n. 69 del 27 gennaio 2023 potendo dunque l'interesse paesaggistico essere concretamente tutelato "caso per caso" con apposite prescrizioni e/o opere di mitigazione nell'ambito dei singoli procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione unica;

**RITENUTO** altresì che l'art. 152 D. lgs. n. 42/2004 non impedisce nelle aree soggette a vincolo *ex art. 136 D. lgs. n. 42/2004* la realizzazione di strade, cave, condotte per impianti industriali e civili e palificazioni;



**RITENUTO** dunque che le argomentazioni addotte dalla Soprintendenza in merito agli aspetti paesaggistici debbano essere valutate, in un’ottica di bilanciamento dei diversi interessi pubblici concorrenti, anche in confronto ai benefici che il progetto comporterebbe a favore della sicurezza del sistema elettrico nazionale e della transizione energetica, elemento imprescindibile per il contrasto ai cambiamenti climatici e per il raggiungimento degli obiettivi nazionali fissati dal PNIEC 2020.

**CONSIDERATO** altresì che il Proponente ha previsto per la realizzazione dell’opera, come indicato nella Relazione paesaggistica, l’adozione di misure di mitigazione lungo l’intero perimetro dell’impianto.

**RITENUTO** quindi di poter procedere al rilascio dell’Autorizzazione unica sulla base di quanto emerso nel corso del Procedimento, concluso con nota n. 18271 del 10 giugno 2022.

**PRESO ATTO** che con nota acquisita al prot. MiSE n. 0014199 del 10 maggio 2022 la Società F4 Ingegneria s.r.l. ha trasmesso la documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011;

**CONSIDERATO** che, ai fini dell’acquisizione della comunicazione antimafia, con prot. BDNA N. PR\_PZUTG\_Ingresso\_0048945\_20220624 del 24 giugno 2022 – sono stati inseriti nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell’Interno i dati ai fini della disciplina antimafia ai sensi dell’art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;

**CONSIDERATO** che in data 13 luglio 2022 il Ministero dell’Interno, viste le risultanze della Banca Dati Nazionale Unica, ha rilasciato il Nulla Osta comunicando che “a carico della suindicata F4 Ingegneria s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011”.

**CONSIDERATO** il tempo trascorso dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Unica, ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 159 del 2011, la documentazione antimafia è risultata da aggiornare;

**PRESO ATTO** che con nota acquisita al prot. MASE n. 61761 del 18.04.2023 la Società F4 Ingegneria S.r.l. ha comunicato il subentro della Società BSD012023 S.r.l. nel procedimento in oggetto, allegando la visura camerale della Società e la cessione del contratto preliminare di acquisto del terreno di realizzazione dell’impianto in progetto.

**VISTA** la nota prot. n. 0117528 del 18 luglio 2023 con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiesto al proponente la trasmissione della documentazione antimafia aggiornata corredata dalle autocertificazioni rese ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs n. 159/2011;



**CONSIDERATO** che con nota acquisita al prot. MASE n. 201011 del 7.12.2023 il Proponente ha trasmesso la documentazione antimafia aggiornata ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, con prot. BDNA N. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0384365\_20231212 del 12 dicembre 2023 – sono stati inseriti nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno i dati ai fini della disciplina antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;

**CONSIDERATO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo Decreto legislativo;

**DATO ATTO** che con la nota acquisita al prot. MASE n. 201011 del 7.12.2023 il Proponente ha trasmesso apposita autocertificazione ai sensi del succitato art. 89;

**VISTA** la nota prot. MASE n. 201011 del 7.12.2023 con cui la Società Proponente ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. “[...] *di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione a specifici procedimenti riguardanti progetti delle Centrali Termoelettriche della Società Enel Produzione S.p.A. per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro*”.

**PRESO ATTO** che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

**CONSIDERATO** che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

**VISTI** gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

**CONSIDERATA** la positiva conclusione dell'istruttoria;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1 Autorizzazione**



1. La Società BSD012023 S.r.l. avente sede in Potenza (PZ) - Via di Giura Centro direzionale s.n.c. - CAP 85100 – p. iva 02159440763, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (BESS) nel Comune di Genzano di Lucania (PZ) da collegare al futuro ampliamento della stazione RTN di Terna a 380/150 kV "Genzano di Lucania" di proprietà Terna S.p.A., come specificato ed in conformità al progetto preliminare presentato con l'istanza del 30 dicembre 2021 (prot. in ingresso n. n. 39369 del 30 dicembre 2021).
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è condizionata dal rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al successivo articolo 4, formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento.
3. La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva e sarà revocata ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva.

## **Art. 2**

### **Progettazione delle opere**

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società F4 Ingegneria S.r.l. (ora BSD012023 S.r.l.) con l'istanza di cui all'art. 1, comma 1, integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, elencate nel successivo articolo 4, rilasciate durante la Conferenza di servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Società BSD012023 S.r.l. è tenuta a presentare relativa istanza alla Ex Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Società BSD012023 S.r.l. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Ex Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Basilicata, al Comune di Genzano di Lucania (PZ) nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

## **Art. 3**

### **Programma dei lavori**

1. La Società BSD012023 S.r.l. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero





- della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Basilicata nonché al Comune di Genzano di Lucania (PZ), evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
  3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi *al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare* secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.
  4. La Società BSD012023 S.r.l. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 14 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
  5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, Società BSD012023 S.r.l. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le Infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

#### **Art. 4** **Prescrizioni**

1. La Società BSD012023 S.r.l. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La Società BSD012023 S.r.l. è tenuta a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza:
  - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
  - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
  - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società BSD012023 S.r.l. è tenuta a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Basilicata, al Comune di



Genzano di Lucania un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.

4. La Società BSD012023 S.r.l. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:

**a) Prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Potenza:**

- i. ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 la società dovrà comunque procedere alla definizione della progettazione definitiva riguardante l'attività in questione, progettazione da sottoporre – nei termini previsti - alla valutazione preventiva di questo Comando.

**b) Prescrizioni dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli – Direzione accise, energie e alcoli:**

- i. siano definite le modalità operative di gestione dell'impianto e, in particolare, venga predisposto un idoneo sistema di controllo locale e da remoto che consenta altresì la registrazione degli eventi;
- ii. siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in prelievo;
- iii. siano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, distinguendo quelle strettamente necessarie al funzionamento degli apparati, specificando se esse siano sottese a distinta fornitura o siano derivate dai quadri dell'impianto medesimo;
- iv. siano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, avuto riguardo anche alla necessità di discriminare l'energia elettrica sottoposta a trattamenti fiscali differenti;
- v. vengano effettuate le necessarie comunicazioni all'Ufficio delle dogane competente al fine dell'aggiornamento della licenza fiscale di esercizio esistente e che sia adempiuto ogni altro obbligo e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504, applicabile al caso di specie.

**Art. 5**

**Pubblicazione e ricorsi**

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<http://www.mase.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio -



Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

**IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Marilena Barbaro)**